



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 088

Data: 14/01/2025

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 11/01/2025 relativo all'incontro (26719) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei - Canazei (TN) il 11/01/2025 tra Fassa / Gherdeina U16 (020) e Storm Pinerolo U16 (540).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica** per 4 giornate inflitta all'atleta **Valeruz Nicolò** (n. tessera 609508) della società S.H.C.Fassa Società Sportiva Dilettantistica arl 020 per violazione dell'art. 12.1.2 del Codice delle penalità.

**Perdita gara** inflitta alla squadra dell' **Ice Pole Pinerolo A.S.D. (540)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 n. 3 del Regolamento di Giustizia e 11 - sezione G - delle N.O.F.A. e Norme Comuni 2024-2025.

D) Motivazione:

**Valeruz Nicolò** (n. tessera 609508)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 14.29, il predetto giocatore caricava da tergo il giocatore #26 del Storm Pinerolo, VENTURA Gabriele, che di conseguenza andava a sbattere violentemente con la testa contro la balaustra. A seguito del violento impatto il giocatore rimaneva sul ghiaccio lamentando dolori addominali ed alla testa oltre ad avere la bocca sanguinante a seguito di un taglio sulla lingua. Venivano quindi chiamati i soccorsi in quanto l'impatto era stato violento. Il giocatore riusciva ad alzarsi da solo, ma veniva disteso immediatamente sulla propria panchina. I sanitari, prontamente intervenuti, lo hanno poi trasportato in ambulanza e lo stesso non ha più partecipato alla partita.

Il VALERUZ veniva quindi punito con una penalità maggiore (5') più automatica penalità partita per cattiva condotta ai sensi della regola 43.3 (carica da tergo).

Posto che la carica da tergo rappresenta una condotta fallosa particolarmente pericolosa per l'altrui incolumità, in quanto idonea a cogliere di sorpresa l'avversario che la subisce, impedendogli di approntare un'adeguata difesa, nel caso di specie la segnalata carica si è rivelata anche particolarmente violenta e produttiva di conseguenze lesive serie, tali da impedire al giocatore colpito di riprendere il gioco.

Sotto il profilo disciplinare la sanzione applicabile è quella della squalifica che si quantifica in 4 (quattro) giornate, pari peraltro al minimo editale previsto dalla normativa di riferimento.

**Ice Pole Pinerolo A.S.D. (540)**

Dal rapporto arbitrale è emerso che la squadra predetta ha preso parte alla gara schierando una formazione composta da 2 (due) portieri e 11 (undici) giocatori di movimento, in violazione di quanto dispone l'articolo 11 - sezione G - delle Norme Organizzative Federali Annuali e Norme Comuni 2024-2025 (pag. 72) che prevede inderogabilmente, al fine della regolarità dell'incontro, un numero minimo di 2 (due) portieri e 12 (dodici) giocatori di movimento.

Conseguenza della violazione sopra menzionata è, sotto il profilo disciplinare, in base al combinato disposto degli



artt. 30 n. 3 del Regolamento di Giustizia e 11 - sezione G - delle N.O.F.A. e Norme Comuni vigenti, quella della perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0.

**dispone**

la conseguente rettifica della classifica del Campionato Under 16 di riferimento.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra S.H.C.Fassa Società Sportiva Dilettantistica arl (020).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Ice Pole Pinerolo A.S.D. (540).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi